



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi

Ufficio 12°

Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

Prot. N. 2008/6924/Giochi/ADI Allegati 4

Roma, 25 febbraio 2008

**Agli Uffici Regionali
dei Monopoli di Stato**
Loro sedi

Alla SOGEI
Via Mario Carucci, 99
00143 Roma

A tutti i Concessionari di rete per la gestione
degli apparecchi con vincite in denaro
Loro sedi

e, p.c. **Al Direttore generale di AAMS**
c.a. dr. Giorgio TINO
Sede

Alla Direzione per le strategie
c.a. dr.ssa Gabriella ALEMANNI
Sede

Alla Direzione per le accise
c.a. dr. Diego RISPOLI
Sede

**Alla Direzione per l'organizzazione e la
gestione delle risorse**
c.a. dr. Fabio CARDUCCI

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
III Reparto Operazioni
Ufficio Tutela della Finanza Pubblica – III Sezione
V.le XXI Aprile, 51
00162 ROMA

AlP A.C.M.I.
Via Sebastiano Serio, 26
40128 BOLOGNA

AlP Assotrattenimento
VIA Nazionale, 71
10020 CAMBIANO (TO)

Alla S.A.P.A.R. – A.G.I.S.
Via di Villa Patrizi, 10
00161 ROMA

AlP A.S.G.I
Viale CORRIDONI, 17
47838 RICCIONE (RN)

Agli ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
Convenzionati con AAMS
LORO SEDI

Circolare 1/Giochi/ADI/2008

Oggetto: **decreto interdirettoriale 19 settembre 2006** (*pubblicato nella G.U. n 223 del 25 settembre 2006*), concernente le integrazioni e le modifiche alle regole tecniche apportate al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 –

Procedure amministrative relative alla “*distribuzione e messa in esercizio*” degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S.

PREMESSA

Come è noto, le circolari n. **3/Giochi/ADI/2006** del 12 ottobre 2006 e n. **1/Giochi/ADI/2007** del 23 gennaio 2007, hanno impartito, rispettivamente, disposizioni concernenti la fase di *accreditamento definitivo* dei produttori delle schede di gioco e la *verifica tecnica di conformità* degli esemplari di modello. La circolare n. **2/Giochi/ADI/2007** del 27 Marzo 2007, inoltre, ha introdotto la disciplina concernente l’*“autorizzazione provvisoria” alla installazione di apparecchi per l’espletamento di prove funzionali in esercizio* (c.d. “Targa prova”).

La presente circolare integra l’ambito operativo concernente gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., disciplinando le procedure afferenti alla loro *“distribuzione e messa in esercizio”*.

MESSA IN DISTRIBUZIONE

1.0 – *Operazioni a cura del produttore della scheda di gioco*

In via preliminare, è bene precisare che, in relazione a quanto già disposto con la citata circolare n. 3/Giochi/ADI/2006, il produttore della scheda di gioco – accreditato presso AAMS – deve essere provvisto di un sistema di posta elettronica attraverso il quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. Tale sistema è noto come *“Posta Elettronica Certificata”* (P.E.C.).

Come evidenziato nel prosieguo della procedura qui disciplinata, la mancanza di tale strumento di comunicazione pregiudica – già nella fase nascente – ogni forma di contatto con l’Amministrazione, impedendone, di fatto, ogni possibile sviluppo lavorativo.

Una volta ottenuto (*per l’esemplare di modello di apparecchio*) il **“Certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità”** (*cfr. circ. n. 1/Giochi/ADI/2007*), il processo di distribuzione degli apparecchi conformi al modello certificato è preceduto dalla necessaria richiesta di un determinato lotto di *smart card di esercizio* da parte del produttore della scheda di gioco.

Al riguardo, si rammenta che tali *smart card* si qualificano, ai sensi dell’art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come *sistemi elettronici di identificazione e controllo* degli apparecchi in commento, i cui costi sono a carico del richiedente. Il produttore della scheda di gioco, dunque, al momento del ritiro delle *smart card di esercizio*, è tenuto ad esibire – presso l’Ufficio di AAMS territorialmente competente in relazione alla propria sede legale – copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento dell’importo corrispondente al numero di *smart card* richieste. Le modalità di versamento sono pubblicate sul sito di AAMS con apposita **nota** dedicata.

Nel merito, il produttore della scheda di gioco inoltra all’Amministrazione, in formato elettronico, all’indirizzo di P.E.C. **giochi.newslet@pec.aams.it**, la richiesta per la consegna delle *smart card di esercizio* indicando, oltre al quantitativo desiderato, il

proprio *codice identificativo* assegnato da AAMS in fase di accreditamento definitivo. Il *file* relativo alla richiesta è elaborato automaticamente dal *sistema* verificando, in particolare, che:

- il produttore sia regolarmente accreditato e non esistano a suo carico provvedimenti di sospensione;
- la giacenza complessiva di *smart card* non “*utilizzate*” non sia superiore a **500 unità**.

Più precisamente, in via di prima applicazione, ogni richiesta di *smart card di esercizio* può essere effettuata fino al limite massimo di **1.000 unità**. Le richieste successive alla prima, invece, saranno soddisfatte solo se a *sistema* risulterà una giacenza di *smart card*, complessivamente non utilizzate, non superiore a **500**. Il riscontro dei quantitativi in giacenza è effettuato – *dal sistema centrale* – sulla base dei dati segnalati dal produttore della scheda di gioco, relativi all’**associazione identificativo della scheda di gioco/identificativo del dispositivo**, così come indicato più avanti.

Al riguardo, giova sottolineare, inoltre, che le **smart card consegnate e non associate alla scheda di gioco entro un periodo di 90 giorni** – *a decorrere dalla data di consegna del dispositivo* – **non potranno essere più utilizzate**. Si rende, dunque, necessario che il produttore operi l’associazione *identificativo della scheda di gioco/identificativo del dispositivo* nei tempi stabiliti, al fine di creare una relazione univoca e indissolubile tra i due elementi.

Proseguendo nella disamina del flusso amministrativo, è opportuno far notare che il sistema è in grado di organizzare, in modo automatico, la distribuzione delle *smart card* richieste presso i competenti Uffici regionali e Sezioni distaccate di AAMS, in funzione della sede legale di ciascun produttore richiedente. All’atto del ricevimento dei suddetti *sistemi di controllo*, l’Ufficio competente ne conferma l’avvenuta ricezione ed il *sistema* procede ad inviare, in modo automatico, alla casella di P.E.C. del produttore richiedente, un avviso per il ritiro dei *dispositivi* presso l’Ufficio medesimo. Il messaggio in questione, inoltre, è corredato da un *file* contenente l’elenco degli *identificativi* delle *smart card di esercizio* corrispondenti al quantitativo richiesto. Il produttore può, quindi, procedere al ritiro del materiale previa presentazione del bonifico attestante l’avvenuto versamento delle somme relative alle *smart card* richieste.

Il produttore della scheda di gioco, inoltre, al momento del ritiro dei *dispositivi di controllo* sopra menzionati, sottoscrive una dichiarazione (*disponibile presso l’Ufficio regionale competente*) mediante la quale si impegna ad un utilizzo lecito dei dispositivi ricevuti nonché al mantenimento della riservatezza delle informazioni di cui dispone, anche nei confronti dei propri dipendenti o di soggetti terzi di cui si avvale.

L’Ufficio competente, infine, chiude la pratica acquisendo le necessarie informazioni relative all’avvenuta consegna delle *smart card di esercizio*. È appena il caso di rammentare che le operazioni di competenza degli Uffici regionali e loro Sezioni distaccate (*che saranno appositamente disciplinate con nota a parte*), in virtù della peculiare delicatezza del materiale trattato, saranno condotte sotto la diretta responsabilità del direttore dell’Ufficio interessato.

Successivamente al ritiro di tali dispositivi, il produttore della scheda di gioco trasmette progressivamente ad AAMS, tramite P.E.C., l'elenco delle *smart card di esercizio* che intende installare sulle schede di gioco.

Aams restituisce, quindi, sempre tramite P.E.C., un file contenente l'identificativo della chiave simmetrica di cifratura associata a ciascun dispositivo.

Il produttore della scheda di gioco:

- elabora il file;
- memorizza la chiave di cifratura all'interno della scheda di gioco utilizzando un proprio software;
- esegue le opportune verifiche relative al corretto funzionamento della comunicazione tra scheda di gioco e *smart card*, prima di trasmettere l'*associazione* sotto indicata;
- memorizza all'interno della scheda di gioco, gli identificativi *CODMOD* e *CODSW* rilasciati per l'esemplare di apparecchio ed il software di gioco all'atto della certificazione (*cf. successivo p.to 2*);
- trasmette ad Aams, sempre tramite posta elettronica certificata:

1. **l'associazione identificativo della scheda di gioco/identificativo del dispositivo *smart card*** – (*tale comunicazione è, altresì, utilizzata per la quantificazione delle smart card non utilizzate ovvero per le quali non è stata ancora comunicata l'associazione degli identificativi nei tempi prescritti*)
2. l'indicazione del **codice software** installato sulla scheda di gioco – (*un estratto delle informazioni contenute nel "certificato di esito positivo della conformità" sarà recapitato al produttore della scheda di gioco tramite P.E.C.*).

Nel caso in cui la *smart card* non dovesse funzionare in modo corretto, la stessa deve essere riconsegnata – a cura del produttore medesimo – al competente Ufficio territoriale di AAMS. Al riguardo, il produttore della scheda di gioco inoltra all'Amministrazione, in formato elettronico tramite P.E.C., la richiesta per la sostituzione della *smart card di esercizio* indicando, oltre al proprio codice identificativo, i dispositivi di cui richiede la sostituzione. Il file relativo a tale richiesta è elaborato automaticamente dal sistema verificando, in particolare, che gli identificativi delle *smart card* indicati siano effettivamente assegnati al produttore. La consegna delle *smart card* sostituite avviene con le stesse modalità descritte per la richiesta di un lotto di *dispositivi*. Al momento del ritiro presso l'Ufficio competente di AAMS, il produttore dovrà consegnare le *smart card* non funzionanti e per le quali ha richiesto la sostituzione. Successivamente al ritiro dei dispositivi, il produttore della scheda di gioco eseguirà le operazioni descritte in precedenza al fine dell'installazione della *smart card* sulla scheda di gioco.

In via generale l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di controllare le *smart card* ritirate al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese

dal produttore della scheda di gioco in merito ai guasti dichiarati. Per quanto prima esposto in tema di “decadenza temporale” della smart card non associata nell’arco dei citati 90 giorni, appare evidente che nessuna sostituzione potrà avvenire oltre tale termine. Anche in questo caso il produttore è tenuto, comunque, a consegnare il dispositivo (“*non più utilizzabile*”) al competente Ufficio di AAMS, ma senza diritto alla sostituzione.

Ove il produttore della scheda di gioco dovesse subire il furto delle *smart card* precedentemente consegnate dall’Amministrazione, ovvero le dovesse smarrire, egli è tenuto a comunicare ad AAMS gli eventi occorsi secondo il flusso amministrativo di seguito indicato.

Tanto nel caso in cui le *smart card* in questione fossero già state abbinate alle schede di gioco (*mediante accoppiamento degli identificativi, così come più sopra riportato*), quanto nell’opposta ipotesi, il produttore è tenuto a comunicare ad AAMS, tramite un apposito messaggio di P.E.C., il numero complessivo e gli identificativi dei *dispositivi* sottratti al proprio controllo. Parimenti, egli è, altresì, tenuto a consegnare – all’Ufficio regionale competente – copia della denuncia presentata all’autorità di polizia ivi preposta.

In tale circostanza verranno, dunque, “*disabilitate*” – con effetto immediato – le *smart card* segnalate, mentre il competente Ufficio di AAMS procederà ad abbinare la comunicazione del produttore e gli estremi della denuncia recapitata dal medesimo soggetto. Inoltre, ove le *smart card* dovessero essere successivamente rinvenute, esse dovranno essere, comunque, riconsegnate ad AAMS.

Va da sé che AAMS, nel caso di specie, non procederà ad alcun rimborso in relazione a tale evento e, pertanto, l’eventuale fabbisogno di *smart card* – da parte del produttore – dovrà, necessariamente, transitare attraverso una nuova richiesta di *dispositivi* secondo le procedure più sopra menzionate.

Le operazioni fin qui descritte, a cura del produttore della scheda di gioco, sono supportate dalle *specifiche tecniche* evidenziate in **Allegato 1**, contenenti, tra l’altro, la standardizzazione dei messaggi inviati - tramite P.E.C. - attinenti alle singole fattispecie considerate.

1.1 – Certificazioni di sicurezza

Nell’ambito di quanto descritto nel *par. 2.1* – lettera D), della citata circolare n. 3/Giochi/ADI/2006 del 12 ottobre 2006, è stato richiesto al produttore della scheda di gioco il possesso ovvero la dichiarazione d’impegno volta a conseguire, entro il 31 dicembre 2007, quanto di seguito indicato:

- ⇒ **certificazione di qualità ISO 9001:2000** relativamente ai processi di:
- **progettazione e realizzazione delle schede di gioco**
 - componenti hardware e software (*software di gioco, software del protocollo di comunicazione, ecc.*)
 - test e verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla normativa vigente
 - procedure adottate per l’ottenimento del certificato di conformità (*compatibilità con i componenti installati sugli*

esemplari di apparecchi, predisposizione della documentazione tecnica e degli strumenti di supporto, ecc.);

- **produzione delle schede di gioco**
produzione delle schede conformi a quella installata sull'esemplare di apparecchio in possesso del certificato di conformità;
 - controllo dell'effettiva rispondenza delle schede prodotte all'esemplare e verifica del loro corretto funzionamento
- **manutenzione delle schede di gioco**
 - analisi e diagnosi dei malfunzionamenti
 - ricezione e ripristino delle schede di gioco
 - riconsegna delle schede di gioco al termine dell'intervento

⇒ **certificazione di sicurezza ai sensi dello standard internazionale ISO/IEC IS-15408 (Common Criteria) con livello di garanzia EAL 2 ovvero ai sensi degli standard europei ITSEC e ITSEM con livello di garanzia equivalente.** AAMS invierà, ai produttori delle schede di gioco accreditati, apposite linee guida in cui sono definiti gli elementi minimi oggetto di certificazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ❖ Oggetto da valutare.
- ❖ Profilo di sicurezza da conseguire.

Orbene, per quanto concerne la summenzionata **certificazione di qualità ISO 9001:2000**, è fatto obbligo al produttore della scheda di gioco di trasmettere al competente Ufficio di AAMS, **entro 15 giorni dalla data di emanazione della presente circolare**, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*) **attestante il possesso dell'accreditamento internazionale relativo a tutti e tre i processi sopra menzionati**, ovvero l'avvenuto **avvio dell'iter relativo all'ottenimento**. In tale ultimo caso, la certificazione in argomento dovrà essere posseduta dal produttore **entro i 180 giorni successivi alla data di emanazione della presente circolare**.

Anche per le istanze di accreditamento effettuate successivamente all'emanazione della presente circolare, il produttore è tenuto ad adempiere alle procedure sopra richiamate (*autodichiarazione*), avendo egli a disposizione **180 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, per entrare in possesso della certificazione di qualità surriferita. È appena il caso di osservare che la carenza di tale requisito comporterà la sospensione dell'accreditamento precedentemente ricevuto.

Il conseguimento della **certificazione di sicurezza** ai sensi dello standard internazionale **ISO/IEC IS-15408** è, invece, differito entro i 12 mesi successivi alla consegna delle *linee guida* sopra citate, che avverrà a conclusione dell'esito del processo di certificazione cui è stato sottoposto – a cura di AAMS – il relativo profilo di protezione.

1.2 – Operazioni a cura del produttore/importatore dell'apparecchio di gioco (richiesta del nulla osta di distribuzione)

Il produttore/importatore che abbia ottenuto il “Certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità”, può procedere alla richiesta dei *nulla osta di distribuzione* per gli apparecchi prodotti o importati in conformità all’esemplare di modello omologato.

Al riguardo, il soggetto richiedente, in analogia a quanto già avviene secondo la corrente prassi amministrativa, è tenuto a presentare la propria richiesta presso il competente Ufficio regionale o Sezione distaccata di AAMS, in funzione della propria sede legale. Detta richiesta è effettuata mediante il *Modulo RND/6a (Allegato 2)* e, in particolare, essa deve contenere, oltre al *codice modello* assegnato all’esemplare prototipale verificato, il *codice* assegnato da AAMS al *Produttore della scheda di gioco*. La richiesta di cui sopra deve essere, altresì, corredata da un supporto magnetico o CD-ROM contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi per i quali è fatta istanza di nulla osta, nonché gli identificativi delle relative schede di gioco installate. Per la compilazione di tale elenco analitico i produttori/importatori sono tenuti ad utilizzare, per evidenti motivi di omogeneità ed economicità, l’applicazione informatica disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Amministrazione. All’atto dell’acquisizione della prima richiesta, viene assegnato un codice identificativo (*IDSOGG*) al produttore/importatore, al fine della registrazione degli interventi di manutenzione effettuati sugli apparecchi.

Con il *nulla osta di distribuzione*, peraltro, è assegnato il *codice identificativo temporaneo* che il produttore/importatore avrà cura di inserire nel contatore *CODEID* dell’apparecchio di gioco.

È bene rammentare che il suddetto codice identificativo temporaneo rimarrà nel contatore summenzionato fino al momento dall’attivazione in rete dell’apparecchio di gioco. In tale occasione, infatti, il *codice identificativo permanente* (presente nel *nulla osta di esercizio* rilasciato al concessionario) sarà introdotto, in via definitiva, mediante rete telematica.

È il caso di rilevare, inoltre, che per gli apparecchi in commento AAMS non procederà al rilascio di alcun atto autorizzatorio ove non sia stata validamente comunicata (*e quindi acquisita a sistema*) l’associazione **identificativo della scheda di gioco/identificativo della smart card di esercizio** menzionata nel precedente *par. 1.0*.

Unitamente al predetto *Modulo RND/6a* utilizzato dal produttore/importatore dell’apparecchio per la richiesta di un certo numero di *nulla osta per la distribuzione* di altrettanti apparecchi da gioco, il medesimo soggetto è tenuto a presentare, *ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, una **dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 3)**, mediante la quale attesta la conformità di ogni singolo apparecchio, per il quale è richiesto il *nulla osta di distribuzione*, all’esemplare di modello certificato.

Tale dichiarazione, come è noto, si rende necessaria per l’effetto del disposto normativo di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., così come modificato dall’art. 1, comma 282 della legge 24/12/2007, n. 244 (*legge finanziaria per il 2008*).

La **dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è condizione necessaria per il rilascio dei nulla osta di distribuzione richiesti**. Questi ultimi, saranno consegnati al produttore/importatore dell’apparecchio unitamente ad un **attestato di conformità (Allegato 4)**. Il nulla osta di distribuzione ed il suddetto attestato dovranno essere apposti sull’apparecchio – in originale – a disposizione

degli organi di controllo. Si sottolinea che, limitatamente agli apparecchi in commento, la mancata apposizione, anche di uno solo degli atti in questione, determinerà la fattispecie illecita di cui all'art. 110, comma 9, lett. f), del T.U.L.P.S..

MESSA IN ESERCIZIO

2.0 – Operazioni a cura del Concessionario (richiesta del *nulla osta per la messa in esercizio*)

La richiesta del *nulla osta per la messa in esercizio* da parte del Concessionario rimane invariata rispetto all'attuale gestione, fatta eccezione per il codice identificativo dell'apparecchio riportato sull'istanza di *nulla osta* che, necessariamente, deve essere quello "temporaneo".

Sul *nulla osta* di esercizio, pertanto, saranno riportati, ai fini di una esaustiva tracciabilità del processo considerato, entrambi i *codici identificativi* assegnati all'apparecchio: quello *temporaneo* e quello *permanente*.

MANUTENZIONI

3.0 – Problematiche interpretative relative al decreto 4 dicembre 2003 e successive modificazioni.

Come è noto, il decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, così come modificato dal successivo decreto 19 settembre 2006, dispone – all'art. 2, comma 9 – che *“per ciascun apparecchio di gioco è predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa di cui al comma 12, il registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione, riportando, per ognuno di essi, l'oggetto dell'intervento, la data di effettuazione ed i dati identificativi di colui che lo ha effettuato. La manutenzione è effettuata:*

- a) dal produttore della scheda di gioco, per qualsiasi intervento sulla scheda stessa;*
- b) dal produttore od importatore ovvero da soggetti specializzati da questi incaricati per gli interventi che interessano gli altri dispositivi dell'apparecchio di gioco”.*

Nel merito, al fine di fugare ogni sorta di dubbio connesso alla responsabilità dei soggetti interessati alle operazioni di manutenzione, si ribadisce che qualsiasi intervento sulla scheda di gioco deve essere effettuato dal produttore della stessa, con relativa annotazione dell'intervento sul “registro delle manutenzioni” che accompagna ogni singolo apparecchio. Tale registro deve riportare le informazioni indicate nel summenzionato art. 2, comma 9 e deve essere conservato, a cura del proprietario/possessore dell'apparecchio, per un periodo di 5 anni.

Per quanto attiene, invece, agli interventi di manutenzione correlati agli altri dispositivi dell'apparecchio, essi sono posti in essere dal produttore/importatore dell'apparecchio medesimo ovvero da soggetti specializzati da questo incaricati. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di annotare sul “registro delle manutenzioni” le operazioni effettuate.

RICHIESTA DI “AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA” ALLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER L’ESPLETAMENTO DI PROVE FUNZIONALI IN ESERCIZIO (c.d. targa prova)

4.0 – “Targa prova”

Come è noto, a seguito dell’adozione del Decreto interdirettoriale 22 marzo 2007 (*AAMS/Dip. della Pubblica Sicurezza*), sono state disposte, oltre alle prove di laboratorio, anche quelle funzionali relative agli esemplari di modello (*in condizioni di effettivo funzionamento*) presso esercizi e punti di gioco, collegati alla rete telematica di AAMS. Tale condizione, invero, si è resa necessaria al fine di rendere le *prove funzionali di collegamento alla rete telematica* una fase peculiare della *verifica di conformità*, senza la quale, ovviamente, non sarebbe stato possibile conseguire la *certificazione di conformità*.

Le relative istruzioni operative, introdotte con la circolare n. 2/Giochi/ADI del 27 Marzo 2007, hanno ampiamente dimostrato l’efficacia di tale scelta strategica che se, da un lato, ha reso necessario un ulteriore periodo di test, posticipando di qualche mese l’uscita sul mercato delle nuove *NewSlot*, dall’altro, ha permesso una maggiore salvaguardia dell’intero sistema, a sicuro vantaggio anche del mercato e degli operatori della filiera degli apparecchi con vincita in denaro.

Recentemente, infatti, il numero degli esemplari ammessi alla richiesta di *autorizzazione provvisoria* è stato implementato in modo da aumentare la significatività del *test di funzionalità in esercizio*. Ciò al fine di migliorare la conoscenza degli elementi di criticità del sistema e permetterne il superamento in senso effettivo e dinamico. Appare, dunque, evidente che, nell’ambito del processo di “*Verifica tecnica*”, le *prove di collegamento alla rete telematica* dovranno essere condotte – in armonia con la ridefinizione delle attività dei soggetti coinvolti nel processo di verifica – in via sistematica ed obbligatoria, secondo apposite *linee guida* di prossima emanazione.

Ciò premesso, si ha modo di ritenere che, al fine di contemperare, da un lato, le esigenze di salvaguardia del processo di distribuzione dei nuovi apparecchi da divertimento ed intrattenimento e, dall’altro, promuovere una sollecita e non più procrastinabile immissione sul mercato degli apparecchi in commento, sia indispensabile mantenere inalterato – al momento – l’*iter* relativo alla “targa prova”, quale *condicio sine qua non* per il conseguimento della *conformità* degli esemplari di modello sottoposti a certificazione, snellendone, nel contempo, i tempi di realizzazione.

La *richiesta di autorizzazione provvisoria* alla installazione di apparecchi per l’espletamento di *prove funzionali in esercizio* è, pertanto, **prorogata fino al 30 giugno 2008**, con le modalità operative di seguito indicate:

- **il periodo di funzionamento in esercizio non dovrà essere inferiore a giorni 8** (otto);
- **il numero minimo di partite espletate nel suddetto periodo dovrà essere non inferiore a 14.000** (quattordicimila).

Le condizioni surriferite dovranno essere, entrambe, soddisfatte e le modalità operative per l’esecuzione dei test relativi a tale aggiornamento saranno opportunamente predisposte ed inviate a tutti i soggetti interessati.



Va da sé che l'istanza relativa alla "targa prova" (*mediante presentazione del Modulo RTP/6*) sarà accessibile a tutti coloro che, a decorrere dalla data della presente circolare, ne facciano opportuna richiesta. Inoltre, giova sottolineare che i requisiti sopra menzionati in ordine al periodo minimo di funzionamento ed al numero ridotto di partite da effettuare nel corso delle *prove funzionali in esercizio* valgono, sempre a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, anche per gli esemplari di modello attualmente in "targa prova". In tal senso, fermo restando il vincolo dell'esito positivo delle *prove in esercizio*, ove per gli apparecchi in questione fossero già stati soddisfatti i citati requisiti, i soggetti interessati potranno concludere la fase di *targa prova* e procedere – come di prassi – alla definizione della *verifica di conformità* presso l'organismo a ciò deputato.

*** **

Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire presso i propri aderenti la massima diffusione e l'osservanza delle presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.

IL DIRETTORE
f.to Antonio TAGLIAFERRI